

Piano dei controlli dell’olio

“Veneto Valpolicella”

“Veneto Euganei e Berici”

“Veneto del Grappa”

Denominazione di Origine Protetta

DPC 018

Sommario

1.	Premessa	4
1.1.	Parte generale	4
1.2.	Schema dei controlli	4
2.	Principale normativa di riferimento	4
3.	Termini e definizioni	6
4.	Accesso al sistema di controllo	9
4.1.	Modalità di adesione	9
4.1.1.	Prima adesione olivicoltori	9
4.1.2.	Prima adesione frantoiani-confezionatori-intermediari	9
4.2.	Procedura di riconoscimento	10
4.2.1.	Visita ispettiva iniziale	10
4.3.	Accettazione dell'operatore nel sistema di controllo	10
5.	Attività di controllo in sorveglianza per il mantenimento dei requisiti	11
5.1.1.	Visite ispettive aggiuntive all'ordinario programma annuale dei controlli	13
5.2.	Permanenza nel sistema di controllo in assenza di recesso esplicito.	13
5.3.	Registrazioni, autocontrollo e obblighi degli operatori	13
5.3.1.	Obblighi generali degli operatori	13
5.3.2.	Obblighi specifici degli operatori	13
6.	Comunicazione delle modifiche	15
6.1.	Richiesta di sospensione volontaria da parte dell'operatore	15
6.2.	Recesso	15
6.3.	Riammissione dell'operatore nel sistema dei controlli	16
6.4.	Aggiornamento dell'elenco degli operatori controllati	16
7.	Approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti trasformati	16
7.1.	Controlli in accettazione	16
7.2.	Identificazione e rintracciabilità	17
7.2.1.	Separazione e comunicazione delle lavorazioni	17
8.	Analisi	17
8.1.	Richiesta d'analisi	17
8.2.	Prelievo dei campioni da parte del tecnico di CSQA	18
8.2.1.	Casistiche per il campionamento	18
8.3.	Notifica conformità analisi	19

8.4.	Limite temporale di validità del certificato di analisi dalla data di sua emissione.....	20
8.5.	Diritti dell’operatore in caso di analisi non conformi	21
8.5.1.	Procedimento di revisione dell'esame organolettico	21
8.5.2.	Procedimento di revisione dell'esame chimico-fisico	21
9.	Approvazione etichette	22
10.	Rilascio contrassegni numerati di garanzia	22
11.	Comunicazione delle operazioni di confezionamento.....	22
12.	Tempi di evasione delle pratiche	22
13.	Piano delle prove di conformità di CSQA.....	22
14.	Gestione dei lotti non conformi ai requisiti disciplinati	23
15.	Ispezioni, prove analitiche ed esame documentale.....	23
16.	Non conformità.....	23
16.1.	Tempi per la gestione delle NC.....	23
16.2.	Reclami e ricorsi.....	23
17.	Riservatezza.....	24
18.	Pubblicità e trasparenza	24
Appendice A - Elenco modulistica.....		24

1. Premessa

Il Reg. UE 1151/2012 dispone che i prodotti agroalimentari che beneficiano della Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa siano conformi ad un disciplinare di produzione e che la verifica del rispetto dei requisiti disciplinati sia effettuata da strutture di controllo autorizzate dagli Stati Membri anteriormente all'immissione in commercio del prodotto.

Il Piano dei Controlli, redatto sulla base di Regolamenti comunitari e normative nazionali, descrive l'insieme dei controlli ai quali il prodotto deve essere sottoposto affinché possa essere commercializzato con il marchio Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa.

Il Piano dei Controlli si compone del documento tecnico, di un allegato delle non conformità e del tariffario.

Gli operatori che intendono aderire alla filiera produttiva della DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa devono assoggettarsi al controllo di CSQA e sono tenuti al rispetto di tutti i requisiti descritti nel disciplinare di produzione della DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa ed alle prescrizioni del Piano dei Controlli della relativa DOP.

Per la verifica di quanto disposto dal Piano dei Controlli, redatto sulla scorta di quanto disposto dal disciplinare di produzione, CSQA si avvale del registro telematico, di controlli ispettivi, controlli documentali e analitici.

1.1. Parte generale

Riporta le procedure che deve seguire CSQA per il controllo della Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa, relativamente ai controlli ispettivi, documentali e analitici, nonché gli obblighi a carico degli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare.

In particolare, i requisiti da controllare sono:

Requisiti disciplinati	Operatori a cui si applicano
Varietà di olivo e caratteristiche di coltivazione	Olivicoltori
Ubicazione	Tutti gli operatori
Modalità di oleificazione	Frantoiani
Presentazione e caratteristiche al consumo	Imbottiglieri


1.2. Schema dei controlli

È strutturato in forma di matrice, dove per gruppi simili di casistiche sono riportati i possibili livelli di gravità applicabili a tutti gli operatori della filiera con le relative azioni a cura di CSQA e a cura dell'Operatore.

2. Principale normativa di riferimento

- Reg. (UE) n. 1151/2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
- Reg. (UE) n. 29/2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
- Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa
- L.128/1998 - L. Comunitaria 1995-97, con particolare riferimento all'art. 53 così come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999

- D. Lgs 15.12.2017, n. 231, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 170 del 12 agosto 2016
- Nota Ministeriale prot. 61026 del 16.02.2005, concernente l'apposizione di etichette recanti numerazione progressiva sui recipienti utilizzati per il confezionamento e commercializzazione degli oli extravergini di oliva a denominazione protetta
- Nota Ministeriale prot. 65095 del 24.09.2002, concernente chiarimenti in merito all'entrata in vigore dei regolamenti n. 796/2002 e 1019/2002 e loro interazione con i disciplinari di produzione delle denominazioni di origine registrate
- Nota Ministeriale prot. 1308 del 20.01.2011, relativa all'attività di controllo in ambito DOP e IGP
- Nota Ministeriale prot. 25551 del 03.10.2012, Piano di controllo oli DOP e IGP
- Nota Ministeriale del 24.07.2013 prot. 16659 (e precedenti), Validità del certificato di analisi per le partite di olio DOP o IGP
- Nota Ministeriale del 05/10/2012 prot n. 25742, Utilizzo della dicitura “Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal MiPAAF” su prodotti a marchio DOP
- D. Lgs 19.11.2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
- ISO/IEC 17025 (novembre 2000), Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura
- Reg. (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti e ss.mm.ii.
- D. Lgs. 23.05.2016, n.103, relativo alle disposizioni sanzionatorie per la violazione del Reg. UE n° 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del Reg. CEE n° 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti
- Decreto 10.11.2009, Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
- Decreto 16059 del 23.12.2013, Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento UE n. 299/2013
- Decreto 4075 dell'8.07.2015, Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al Decreto Ministeriale 10 novembre 2009
- Nota Ministeriale MIPAAF Prot n. 7392 del 04.04.2014, Indicazione delle strutture di controllo sulle produzioni DOP-IGP-STG
- Reg. (UE) n.1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Reg (UE) 625/2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali
- Regolamento (CEE) n. 2325/97 della Commissione: Registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa.

	Piano dei Controlli olio “Veneto Valpolicella” “Veneto Euganei e Berici” “Veneto del Grappa” DOP	DPC 018
---	---	----------------

3. Termini e definizioni

AGEA	Agenzia per l'erogazione in agricoltura
Approvazione etichetta e modalità di confezionamento	Atto mediante il quale CSQA, o un Consorzio di tutela riconosciuto, valuta la conformità del dispositivo di etichettatura, al disciplinare di produzione e alle disposizioni MIPAAF
Attività di controllo	Esame documentale, ispezione e/o prova mediante il quale l'Organismo di controllo verifica il rispetto dei requisiti di conformità specificati nel presente Piano dei Controlli ai fini del rilascio del certificato di conformità
Autocontrollo	Attività di riscontro e documentazione attuata da parte degli operatori della filiera produttiva della DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa che consente di dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione
Autorità	Sono rappresentate dal MIPAAF (Autorità competente nazionale) e dalle Amministrazioni Regionali per il territorio di loro competenza
Autorità di vigilanza	Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari e Regioni e Province autonome interessate alla DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa
Azione correttiva	Insieme delle azioni intraprese dall'operatore, al fine di eliminare le cause che hanno determinato una non conformità
Azione effettuata da CSQA	Azioni intraprese da CSQA per la verifica delle azioni correttive effettuate dall'operatore
Certificato di conformità	Certificato rilasciato da CSQA nel quale si dichiara l'idoneità del lotto ai requisiti disciplinati
Certificato di riconoscimento	Documento emanato da CSQA nel quale sono riportati i dati identificativi dell'operatore inserito nella filiera, il ruolo che quest'ultimo svolge nella filiera, la denominazione della DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa e la data d'ingresso nella filiera
Commerciante/intermediario	Chiunque effettua solo operazioni di acquisto e vendita di olive, olio atto a divenire olio Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa o olio certificato sfuso, senza effettuare alcuna trasformazione/manipolazione di prodotto ed eventualmente provvedendo al solo magazzinaggio temporaneo degli stessi prodotti presso i propri impianti.
Confezionatore	Operatore identificato da CSQA, che conduce una struttura di confezionamento dell'olio extravergine di oliva DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa. Qualora presso il confezionatore siano esercitate attività di molitura, lo stesso operatore assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il frantoiano
Consorzio di Tutela	Consorzio di Tutela riconosciuto, qualora incaricato dal MIPAAF ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/1999.

Disciplinare	Documento che specifica i requisiti della DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa, in particolare, i riferimenti alla zona di produzione, le modalità di ottenimento e le caratteristiche del prodotto. Consultabile al sito istituzionale MIPAAF all'indirizzo: www.politicheagricole.it
Documento equivalente	Documento predisposto dagli operatori che riporta i punti di controllo, autocontrollo, registrazione e verifica dei requisiti presenti nei documenti redatti da CSQA e approvati dal MIPAAF
Elenco degli operatori controllati	Elenco degli operatori inseriti nel sistema dei controlli, aggiornato annualmente da CSQA
Fascicolo aziendale	Modello cartaceo ed elettronico in cui sono contenuti tutti i dati ed i documenti dichiarati dall'azienda, controllati ed accertati in modo univoco attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) elaborato da ciascun Organismo Pagatore. Sono tenuti all'obbligo di costituire e aggiornare il fascicolo aziendale tutti gli olivicoltori (D1), identificati dal codice fiscale (CUAA), che aderiscono al sistema di controllo e certificazione dell'olio extravergine DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa. Laddove ci fossero discordanze tra il fascicolo aziendale e i dati rilevati da CSQA, questi prosegue nella certificazione. L'operatore ha l'obbligo di segnalare tali incongruenze all'organismo pagatore.
Frantoiano	Operatore identificato e ubicato nella zona di produzione che conduce una struttura di molitura delle olive e di stoccaggio dell'olio extravergine di oliva DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa destinato al confezionamento. Qualora presso il frantoio siano esercitate attività di confezionamento, lo stesso operatore assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il confezionatore
ICQRF	Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Ispettore CSQA	Tecnico qualificato e incaricato di svolgere le attività di verifica documentali, ispettive e di prelevamento di campioni, previste dal Piano dei Controlli, presso gli operatori assoggettati al controllo
Laboratorio	Laboratorio accreditato alla norma EN 17025 per le specifiche prove richieste per la DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa e autorizzato dal MiPAAF
Lotto	Insieme di unità di produzione, trasformazione e/o commercializzazione di olive/olio prodotte, elaborate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche
MiPAAF	Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Notifica conformità analisi (Attestazione di conformità)	Documento con il quale CSQA attesta la rispondenza di materie prime, sistemi di lavorazione e prodotti finiti ai requisiti disciplinati in seguito alla valutazione del rapporto di analisi inviato dal laboratorio
Non conformità lieve (NC lieve)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato

	rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli relativamente alla materia prima e/o al prodotto e che non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso
Non conformità grave (NC grave)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli che ingenerano l'esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.
OdC	Organismo di controllo autorizzato o Autorità pubblica designata ovvero CSQA Certificazioni s.r.l.
Olivicoltore	Operatore che conduce oliveti ubicati nella zona di produzione delimitata. Qualora l'olivicoltore eserciti anche attività di molitura e/o confezionamento, lo stesso operatore assume anche gli obblighi e le responsabilità previste per il frantoiano e/o il confezionatore
Operatore	Olivicoltore, frantoiano, confezionatore, intermediario/commerciante che operano nella filiera dell'olio extravergine di oliva DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa
Registro telematico SIAN	Registro disponibile in apposita area dedicata del portale SIAN (www.sian.it) accessibile tramite credenziali personali. Ogni operatore che produce, detiene, commercializza l'olio DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa è obbligato alla tenuta del registro nel quale annota tutte le operazioni in ordine cronologico, coerenti alle azioni effettivamente svolte. Esso è accessibile a CSQA, quale strumento principale di tracciabilità per le attività di controllo e certificazione
Requisito	Disposizione del disciplinare che è oggetto di controllo
Responsabile SIAN	Responsabile depositario delle credenziali d'accesso al sistema SIAN come stabilito dalla nota Ministeriale protocollo uscita n. 1962 del 28.01.2014
Trattamento della non conformità	Rimozione della non conformità al fine di ripristinare la situazione di conformità
Variazioni significative	Variazioni che comportano la necessità di una verifica ispettiva aggiuntiva, al fine di valutare la compatibilità delle modifiche intervenute con i requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal Piano dei Controlli
Visita ispettiva iniziale / di riconoscimento	Attività di controllo mediante la quale OdC accerta il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione, ai fini dell'inserimento dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati
Visita ispettiva di sorveglianza	Attività di controllo mediante la quale CSQA accerta il mantenimento dei requisiti, la conformità di processo e di prodotto, oltre a tutti gli adempimenti specificati dal Piano dei Controlli e dal disciplinare di produzione
Verifica ispettiva	L'insieme delle attività di audit svolte presso un Soggetto (Cuaa) nell'arco di un anno solare

4. Accesso al sistema di controllo

Hanno accesso al sistema di controllo solo gli operatori coinvolti ed effettivamente presenti nella filiera dell’olio extravergine Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa DOP. Essi sono: gli olivicoltori, i frantoiani, confezionatori e commercianti/ intermediari.

4.1. Modalità di adesione

La richiesta di adesione al sistema può essere redatta e presentata a CSQA direttamente dal soggetto richiedente o dal Consorzio di Tutela riconosciuto, su delega dei propri soci. Nel caso in cui l’operatore deleghi al Consorzio anche i rapporti economici con CSQA, il Consorzio è tenuto a fornire a CSQA una dichiarazione nella quale sia chiaramente riportato che le responsabilità, derivanti da eventuali inadempienze, sono a carico del soggetto richiedente. In ogni caso la richiesta deve essere sottoscritta dall’operatore. Con la sottoscrizione della richiesta di prima adesione l’operatore dichiara di conoscere e accettare il contenuto del disciplinare di produzione e del Piano dei Controlli.

4.1.1. Prima adesione olivicoltori

Possono presentare la richiesta di adesione al sistema tutti gli olivicoltori che ricadono nella zona di produzione prevista dal disciplinare, che hanno completato l’iscrizione al SIAN (nel caso di stoccaggio di olio) e aggiornato il fascicolo aziendale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

Gli olivicoltori che intendono aderire al sistema della DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa devono inviare la richiesta di adesione al sistema a CSQA **entro il 30 giugno**, fatta salva la possibilità per CSQA di accettare richieste di adesione oltre detto termine a fronte di tempistiche idonee per la verifica di conformità dell’olivicoltore, ma comunque non oltre il 30 settembre o prima della raccolta:

- A) La richiesta di prima adesione adeguatamente compilata in ogni sua parte (MOD001 – 1), indicando eventuali locali per lo stoccaggio dell’olio;
- B) Copia dell’avvenuto pagamento delle quote previste dal tariffario approvato;
- C) Nel caso di stoccaggio di olio destinato alla commercializzazione, copia dell’autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 Reg. 852/2004 e ss.mm.ii.;
- D) Copia del certificato iscrizione alla CCIAA (qualora non visibile sul portale SIAN e qualora non esenti).
- E) Scheda elenco terreni olivetati (ETO DPC018) contenente i riferimenti catastali delle particelle olivetate che intende iscrivere alla DOP, le superfici catastali e olivetate, le varietà, il numero di piante, il tipo di conduzione.
- F) Copia del fascicolo aziendale (qualora non visibile o non aggiornato sul portale SIAN)

4.1.2. Prima adesione frantoiani-confezionatori-intermediari

Possono presentare la richiesta di adesione i frantoiani, gli intermediari ed i confezionatori, che ricadono nella zona di produzione prevista dal disciplinare ed hanno completato l’iscrizione al SIAN. Gli operatori che intendono aderire alla DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa devono inviare a CSQA la richiesta di prima **adesione** adeguatamente compilata (MOD001 – 2), allegando:

- A) Copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento della quota prevista dal tariffario approvato;
- B) Copia dell’autorizzazione sanitaria/notifica registrazione art. 6 Reg. 852/2004 e ss.mm.ii.;

- C) Copia del certificato iscrizione alla CCIAA (qualora non visibile sul portale SIAN);
D) Planimetria con descrizione degli impianti.

4.2. Procedura di riconoscimento

Al ricevimento della richiesta di prima adesione, entro 15 giorni lavorativi, CSQA valuta la documentazione e verifica sul portale SIAN l'iscrizione e/o la costituzione del fascicolo aziendale. Dalla valutazione si possono verificare le seguenti situazioni:

Situazione	Provvedimento
Richiesta accettata con predisposizione del fascicolo aziendale e/o iscrizione al SIAN	CSQA procede allo svolgimento della visita ispettiva iniziale
Richiesta incompleta o registrazione SIAN e/o fascicolo aziendale incompleto	CSQA sospende l'iscrizione dell'operatore nella filiera e lo informa delle integrazioni necessarie entro un tempo congruo ai fini dell'inserimento nella filiera
Richiesta rigettata	CSQA informa l'operatore del motivo per cui la richiesta è stata respinta

4.2.1. Visita ispettiva iniziale

Dopo l'accettazione della domanda CSQA effettua la verifica ispettiva iniziale al 100% dei soggetti richiedenti l'adesione alla filiera. Durante la predetta visita iniziale l'ispettore incaricato anteriormente alle operazioni di raccolta/molitura/confezionamento/movimentazione per la categoria cui appartiene l'operatore:

- valuta la corrispondenza di quanto dichiarato nella richiesta, l'idoneità dell'operatore e la capacità di soddisfare i requisiti di conformità riportati nel disciplinare di produzione per le specifiche attività svolte dal richiedente;
- valuta la documentazione presentata dall'operatore e quella reperita dall'ispettore durante la visita ispettiva iniziale;
- segnala le criticità strutturali e documentali riscontrate;
- registra i risultati nel rapporto ispettivo, di cui consegna una copia all'operatore.

4.3. Accettazione dell'operatore nel sistema di controllo

L'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati è effettuata da parte di CSQA sulla base dei risultati dei rapporti di ispezione.

- **Se la valutazione è positiva**, CSQA emette un certificato di riconoscimento e iscrive l'operatore nell'elenco degli operatori controllati entro 15 gg lavorativi dalla data riportata sul rapporto di ispezione inviato dal tecnico a CSQA.
- **Se la valutazione è negativa**, CSQA comunica le criticità riscontrate e le richieste di adeguamento. CSQA può procedere ad una visita ispettiva aggiuntiva al fine di verificare la conformità dell'operatore ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione in seguito alle criticità riscontrate. Gli operatori che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare di produzione non possono essere iscritti nell'elenco degli operatori controllati.

Ogni successiva modifica intervenuta dopo il riconoscimento deve essere formalmente comunicata a CSQA con le modalità di cui al successivo capitolo 6.

Nei casi di subentro di un nuovo olivicoltore (successione, suddivisione, fusione, variazione di ragione sociale o forma giuridica...) oppure subentro nella gestione dei terreni di una nuova azienda (acquisto, affitto), qualora dalla domanda di subentro (MOD DSA) si riscontri che tutti i terreni della nuova azienda sono già riconosciuti e verificati, ne consegue l'iscrizione della stessa nel relativo Elenco della Denominazione Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa senza l'effettuazione della verifica iniziale e valutazione della pratica da parte del Comitato Esecutivo di Certificazione.

5. Attività di controllo in sorveglianza per il mantenimento dei requisiti

Successivamente all'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati, il soggetto riconosciuto è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni, previste nel Piano dei Controlli e nel disciplinare di produzione, che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione.

CSQA è tenuto ad effettuare le visite di sorveglianza presso gli operatori per campagna olearia (dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo) secondo la frequenza derivante dall'analisi del rischio (Tabella 1). Si precisa che l'attività di sorveglianza è finalizzata sia ad accertare che l'operatore mantenga continuamente la capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati.

ANALISI DEL RISCHIO

L'estrazione degli operatori da sottoporre a visita ispettiva per campagna olearia viene effettuata in funzione dell'analisi del rischio nei termini di seguito descritti.

La valutazione del rischio applicata alla DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa si basa su dati quanto più possibile oggettivi, in funzione dei punti critici della filiera in cui si ritiene si verifichi una maggiore probabilità che gli operatori incorrano in Non Conformità inerenti il prodotto o il processo produttivo.

Sono definite le seguenti classi di rischio:

- **TRASCURABILE:** l'operatore è ritenuto molto affidabile e non rappresenta un rischio per il sistema. È tuttavia prevista una percentuale del 10%, di operatori rientranti in questa categoria, estratti casualmente dalla struttura di controllo, che saranno sottoposti a visita preannunciata.
- **MODERATO:** l'operatore ha evidenziato nel tempo alcune criticità (probabilmente legate alla comprensione delle modalità di gestione del sistema di qualità) ma non rappresenta un rischio per il sistema.
- **MEDIO:** l'operatore ha evidenziato criticità tali da rendere necessaria l'adozione di contromisure in un tempo ragionevolmente breve con visite ispettive più frequenti.
- **ELEVATO:** l'operatore ha evidenziato criticità tali da rappresentare un elevato rischio per l'intero sistema. L'operatore necessita di essere controllato e supervisionato attentamente da parte di CSQA. Le azioni correttive e preventive, atte alla riduzione del rischio, devono essere messe in pratica e verificate in un tempo brevissimo.

Ogni operatore deve essere assoggettato al numero di controlli indicato nella sottostante tabella n. 2, in funzione della classe di rischio ad esso attribuita, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, paragrafo 4 del Reg (UE) 625/2017.

Tabella n. 1: Numero controlli in funzione della classe di rischio.

Classe di rischio	Valore X	Numero di controlli
TRASCURABILE	1	1 visita preannunciata sul 10 % degli operatori estratti casualmente.
MODERATO	2	1 visita preannunciata sul 20 % degli operatori estratti casualmente.
MEDIO	3	1 visita preannunciata e 1 visita non annunciata per il 100 % degli operatori appartenenti a questa classe.
ELEVATO	4	3 visite, di cui 1 non annunciata, per il 100% degli operatori appartenenti a questa classe.

L'attribuzione della classe di rischio per ogni operatore è determinata a cura di CSQA in funzione della sottostante tabella n. 3. La classe di rischio è determinata mediante l'attribuzione di un peso per ogni fattore di rischio, come indicato nella sottostante tabella n. 3. La somma dei pesi ottenuti per ogni singolo fattore di rischio applicabile diviso il numero dei fattori di rischio applicabili (4), determina il valore X. Il valore X è utilizzato per attribuire la classe di rischio come indicato nella tabella n. 2. Se il valore X non è un numero intero, questo dovrà essere arrotondato all'intero superiore nel caso la cifra decimale sia superiore a 5 e all'intero inferiore nel caso la cifra decimale risulti inferiore o uguale a 5.

Verrà effettuata una visita ispettiva presso l'operatore che, indipendentemente da quanto indicato nella tabella n. 3, presenti anche un solo fattore di rischio con peso pari a 4.


L'estrazione degli operatori viene effettuata per tipologia di operatore. L'operatore sorteggiato che riveste più figure, viene controllato da CSQA per la figura sorteggiata.

La metodologia di analisi seguita, essendo basata anche su valutazioni qualitative, ha come conseguenza un grado di soggettività intrinseco implicitamente accettato che deve essere periodicamente riconsiderato: l'efficacia delle azioni adottate deve essere infatti attentamente verificata tramite una attività di monitoraggio che può generare anche una rivalutazione del rischio a fronte di variazioni nei dati in ingresso considerati.

I costi per le verifiche ispettive, superiori ad una, effettuate da CSQA a carico dei soggetti rientranti nella classe di rischio MEDIO ed ELEVATO, saranno imputate nel tariffario a carico dei medesimi operatori. L'importo da corrispondere sarà quello delle verifiche supplementari.

Tabella n. 3: Matrice di calcolo per la determinazione della classe di rischio di ogni singolo operatore

FATTORI DI RISCHIO		Peso fattore di rischio			
		1	2	3	4
1	NC lievi, reiterate per la medesima fattispecie nei 3 anni precedenti	2	3	4	>4
2	NC gravi rilevate nei 3 anni precedenti	0	1	2	>2
3	Data ultima ispezione	< 3 anni	> 3 fino a 4 anni	> 4 fino a 6 anni	> di 6 anni
4	Produzione totale del singolo operatore*				
	Olivicoltori (di olive atte a DOP VENETO conferite)	Fino a q.li 50	Da 50 a 400 q.li	Da 400 a 1.000 q.li	Oltre 1.000 q.li
	Frantoiani (di olive atte a DOP VENETO frante)	Fino a q.li 1.000	Da 1.000 a 3.000 q.li	Da 3.000 a 6.000 q.li	Oltre 6.000 q.li
	Commercianti/Intermediari (olive/olio commercializzati)	Fino a q.li 500 di olive o 100 q.li di olio	Da 500 a 1.000 q.li di olive o da 100 a 200 q.li di olio	Da 1.000 a 4.000 q.li di olive o da 200 a 600 q.li di olio	Oltre 4.000 q.li olive o 600 q.li di olio
	Confezionatori (olio DOP VENETO confezionato)	Fino a 50 q.li	Da 50 a 200 q.li	Da 200 a 500 q.li	Oltre 600 q.li

	Piano dei Controlli olio “Veneto Valpolicella” “Veneto Euganei e Berici” “Veneto del Grappa” DOP	DPC 018
---	---	----------------

*Tutti i quantitativi indicati sono da intendersi riferiti a prodotto atto a divenire DOP VENETO VALPOLICELLA, VENETO EUGANEI E BERICI, VENETO DEL GRAPPA o già certificato relativi alla campagna precedente ricavati dal registro telematico SIAN

5.1.1. Visite ispettive aggiuntive all'ordinario programma annuale dei controlli

CSQA effettuerà visite ispettive aggiuntive:

- Nei casi previsti dall'Allegato delle Non conformità;
- Nei casi in cui l'operatore comunichi a CSQA variazioni inerenti o incidenti sui seguenti elementi:
 - le dichiarazioni contenute nella domanda di adesione al sistema;
 - le caratteristiche del prodotto rispetto ai requisiti di conformità;
 - cambiamenti di stato (struttura, stoccaggio, ...) previsti da norma cogente.

5.2. Permanenza nel sistema di controllo in assenza di recesso esplicito.

In assenza di espressa comunicazione di recesso dal sistema di controllo del prodotto Veneto DOP l'operatore continua ad essere inserito nel sistema di controllo ed è obbligato al pagamento delle quote previste dal relativo tariffario, come chiaramente riportato nel modello MOD001 richiesta di adesione.

Per gli operatori che non intendono riconfermare l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati si rimanda al seguente punto 6.1 e 6.2.

5.3. Registrazioni, autocontrollo e obblighi degli operatori

5.3.1. Obblighi generali degli operatori

- Accertano i requisiti di conformità previsti dal Piano dei Controlli e dal disciplinare di produzione ed effettuano adeguata registrazione;
- Registrano i reclami e le relative azioni correttive adottate;
- Registrano le non conformità e forniscono evidenza oggettiva che le materie prime, i semilavorati e il prodotto finito non conformi siano esclusi dal circuito tutelato Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa DOP;
- Gestiscono ed archiviano la documentazione prevista dal Piano dei Controlli in modo da agevolare le verifiche da parte del tecnico ispettore di CSQA e delle Autorità ufficiali preposte al controllo;
- Conservano tutta la documentazione riguardante la DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa presso l'azienda per almeno 5 anni dalla data di emissione;
- Registrano le date e gli orari di lavorazione, ove richiesto dal disciplinare, delle produzioni tutelate nel caso in cui le produzioni generiche ed a denominazione protetta vengano separate temporalmente.

5.3.2. Obblighi specifici degli operatori

OLIVICOLTORI

- A** Forniscono evidenza all'operatore destinatario della data, e se richiesto dell'ora, le modalità e la quantità di olive raccolte. In caso di produzione contemporanea di olive destinate a divenire olio DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa e di olive da mensa dai medesimi oliveti iscritti nel circuito della denominazione, l'olivicoltore è obbligato a comunicare alla struttura di controllo (tramite mail, fax o sistema informatico predisposto ad hoc) i quantitativi di olive destinate a mensa, al fine di una verifica dei quantitativi prodotti rispetto al limite di resa del disciplinare;
- B** Costituiscono e aggiornano il fascicolo aziendale come previsto dalle vigenti norme in materia. Tale obbligo deve essere assolto prima della commercializzazione delle olive e/o prima della molitura delle olive;

- C** Nell’ambito del fascicolo aziendale forniscono le informazioni, per appezzamento e singola particella, riguardanti le superfici olivetate, limite altimetrico dei terreni slm, produzione massima per ettaro, sesto di impianto, il numero di piante, le varietà coltivate, nonché altre informazioni richieste dal disciplinare di produzione e pertinenti il fascicolo aziendale medesimo;
- D** Gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni sul registro telematico dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l’olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chilogrammi per campagna di commercializzazione. Diversamente le annotazioni sul registro devono essere effettuate entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione. La tenuta dei registri può essere delegata alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, ai centri di assistenza agricola (CAA) oppure a un soggetto di sua fiducia, diverso dal CAA, fermo restando la responsabilità del titolare del registro della corretta compilazione.

FRANTOIANI

- A** Conservano la documentazione di consegna delle olive degli olivicoltori e/o i documenti giustificativi;
- B** Annotano i dati, ivi compresi gli estremi dei documenti di consegna delle olive, nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione¹. La tenuta dei registri può essere delegata;
- C** Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal **registro telematico di molitura** e di movimentazione olive.

CONFEZIONATORI

- A** Annotano i dati nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione¹. La tenuta dei registri può essere delegata;
- B** Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal registro telematico in termini di movimentazione, stoccaggio o confezionamento.

COMMERCianti/INTERMEDIARI

- A** Annotano i dati nel registro telematico entro e non oltre il sesto giorno successivo a quello dell’operazione¹. La tenuta dei registri può essere delegata.
- B** Annotano, nel rispetto dei tempi di cui al punto precedente, le operazioni previste dal registro telematico in termini di movimentazione, stoccaggio.

Tutti gli operatori devono dare evidenza a CSQA, durante le verifiche ispettive, delle avvenute registrazioni e del rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione. Nella contabilità deve esserci corrispondenza tra i quantitativi in entrata e quelli in uscita e i dati devono essere giustificati dagli opportuni documenti (registrazioni telematiche e fatture/DDT/buoni di consegna).

Nel caso di prodotto certificato, confezionato ed etichettato, il controllo può effettuarsi soltanto tramite l’esame dei dati presenti nel registro telematico. Qualora alcuni dati non siano ancora stati registrati viene presa in considerazione la documentazione commerciale.

¹ Fatta salva la deroga prevista al punto “D” per gli olivicoltori

6. Comunicazione delle modifiche

Successivamente al riconoscimento, qualora si verificano modifiche o eventuali integrazioni, (ad es. rispetto alla titolarità, numero e varietà di piante), deve essere formalmente comunicata a CSQA da parte del soggetto riconosciuto entro sei giorni dal verificarsi dell'evento che ne ha dato causa, salvo il caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, di cui deve essere data comunicazione entro 24 ore. In quest'ultimo caso l'operatore sospende immediatamente l'utilizzazione per qualsiasi fine del riferimento alla DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa.

In ogni caso il fascicolo aziendale deve essere sempre aggiornato prima della commercializzazione del prodotto.

Entro quindici giorni lavorativi dalla comunicazione CSQA valuta la documentazione pervenuta e comunica l'esito all'interessato, provvedendo, se necessario, a richiedere eventuali integrazioni documentali o ad effettuare sopralluoghi intesi a verificare il permanere dei requisiti di idoneità prescritti, ed emette, se un certificato integrativo/modificativo dell'originale certificato di riconoscimento.

A seguito della variazione relativa alla titolarità di un soggetto riconosciuto, laddove l'attività svolta non presenti Non conformità da risolvere, l'iscrizione nell'elenco avviene a seguito del solo controllo documentale. Viceversa, qualora siano in atto trattamenti di non conformità, l'iscrizione nell'elenco presuppone sempre una visita di controllo da parte di CSQA.

Qualora si verificano variazioni di stati di fatto o di situazioni giuridiche documentati (dati catastali, superfici, rinfittimenti, integrazioni, modifiche impianti, attrezzature, requisiti legali ecc.), gli operatori sono tenuti a comunicare formalmente tali variazioni a CSQA. Per tutte le comunicazioni che riguardano variazioni non valutabili esclusivamente in via documentale (es. aumento di superficie, modifiche di processo, estensione ad attività non precedentemente coperte da certificazione) CSQA procederà ad una ispezione aggiuntiva presso l'operatore.

Gli olivicoltori sono tenuti a comunicare a CSQA le variazioni intervenute, aggiornando il fascicolo aziendale antecedentemente alla commercializzazione delle olive e trasmettendolo a CSQA.

I frantoiani, i confezionatori e gli intermediari, sono tenuti a comunicare formalmente entro 6 giorni a CSQA, le modifiche intervenute. Le modifiche sono comunicate a CSQA, nelle more dell'adeguamento registro telematico SIAN che permetta d'inviare automaticamente un alert a CSQA.

6.1. Richiesta di sospensione volontaria da parte dell'operatore

L'operatore può chiedere a CSQA, attraverso pec o altro mezzo con conferma di ricevuta, di essere sospeso dal sistema di controllo e certificazione per un periodo massimo di due anni consecutivi, durante il quale è comunque soggetto al pagamento della quota fissa annuale ed al controllo da parte di CSQA, tramite registro SIAN, ai fini della verifica del non uso della indicazione geografica nelle transazioni di prodotto (olive/olio).

6.2. Recesso

Gli operatori che intendono recedere dal sistema di controllo del prodotto Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa DOP devono comunicarlo a CSQA entro 15 gg dalla decisione, e comunque **non oltre il 30 giugno** di ogni anno, pena il pagamento della quota annuale di mantenimento.

La cancellazione dall'Elenco può essere applicata da CSQA anche in assenza di notifica di recesso: in particolare nei casi in cui un soggetto riconosciuto non risulti concorrere alla realizzazione della

denominazione per un periodo di almeno 24 mesi consecutivi.

L'ODC invierà all'Azienda una comunicazione preventiva informando l'Azienda stessa della possibilità di cancellazione dall'Elenco CSQA. Trascorsi 30 giorni senza che l'Azienda si opponga alla cancellazione, CSQA procederà alla cancellazione del soggetto dall'Elenco delle Aziende riconosciute.

La cancellazione dagli elenchi CSQA potrà essere attuata anche nei casi di mancata adesione alle revisioni approvate del Piano dei Controlli e del Tariffario della denominazione.

Il recesso dal sistema obbliga gli operatori a:

- A.** cessare immediatamente la commercializzazione delle olive e del prodotto olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa DOP allo stato sfuso;
- B.** cessare immediatamente l'utilizzo delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti/pubblicazioni nei quali compaiono i riferimenti alla DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa;
- C.** non utilizzare i marchi di conformità e quelli previsti dai regolamenti comunitari di pertinenza.

A seguito del recesso dal sistema dei controlli, CSQA cancella l'operatore dall'elenco degli iscritti.

6.3. Riammissione dell'operatore nel sistema dei controlli

A seguito della cancellazione dall'elenco, un operatore che intende rientrare nel sistema di controllo, deve nuovamente sottoporsi all'iter previsto dal paragrafo n. 4 del presente documento tecnico, fatto salvo il caso di comunicazione da parte dell'operatore di richiesta di sospensione dal sistema di certificazione un periodo massimo di due anni durante il quale abbia comunque provveduto al pagamento della quota fissa annuale.

6.4. Aggiornamento dell'elenco degli operatori controllati

L'elenco degli operatori nel registro telematico viene aggiornato da CSQA in funzione degli attestati di riconoscimento (prime adesioni, recessi e riconferme).

7. Approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti trasformati

7.1. Controlli in accettazione

Gli operatori della filiera Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa DOP, prima di introdurre nel proprio stabilimento le olive o l'olio devono verificare tramite registro telematico se il fornitore è inserito nel sistema di controllo del prodotto Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa DOP. Le procedure e i sistemi di registrazione in accettazione devono consentire ai tecnici ispettori di CSQA di risalire durante le verifiche ispettive:

- A. Presso i frantoiani:** al fornitore, alla data di raccolta delle olive, alla data e l'ora di ricevimento, alla data di lavorazione e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione;
- B. Presso i commercianti/intermediari:** al fornitore, alla data e l'ora di ricevimento delle olive/olio e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione
- C. Presso i confezionatori:** al fornitore, alla data di ricevimento dell'olio e ai requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione.

Frantoiani – Commercianti/Intermediari

Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico le olive dopo avere verificato e registrato nei

tempi e modalità previsti dal SIAN:

- A la presenza dell'olivicoltore nell'elenco degli operatori controllati tramite registro telematico;
- B la presenza della documentazione attestante la consegna delle olive (DDT, apposita modulistica predisposta da CSQA, ecc.) adeguatamente compilata in ogni sua parte.

Confezionatori – Commercianti/Intermediari

Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico il prodotto dopo avere verificato e registrato nei tempi e modalità previsti dal SIAN:

- A la presenza del fornitore nell'elenco degli operatori controllati tramite registro telematico;
- B la corretta identificazione dell'olio preso in carico, attraverso i documenti (DDT, apposita modulistica predisposta da CSQA, ecc.).

7.2. Identificazione e rintracciabilità

Le procedure e i sistemi di registrazione in autocontrollo attraverso il registro telematico devono garantire l'identificazione e la rintracciabilità delle olive e dell'olio durante lo stoccaggio, il processo produttivo, i travasi, il confezionamento e l'eventuale cessione a qualsiasi titolo. Tali procedure e registrazioni devono consentire ai tecnici ispettori di CSQA di risalire all'operatore, ai quantitativi conferiti e al rispetto dei requisiti disciplinati. Nella documentazione fiscale (fatture e/o DDT) occorre specificare, durante la transazione (sia in caso di compravendita, sia in caso di conto lavorazione) ad altri operatori di filiera, l'appartenenza alla DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa. Ai fini della tracciabilità e identificazione dei lotti:

- Gli olivicoltori devono identificare la transazione di ogni lotto di olive, mediante la compilazione della documentazione per la consegna delle olive (DDT, apposita modulistica predisposta dall'OdC, ecc.) accertandosi, in autocontrollo, il rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione.
- Tutti gli operatori devono identificare la transazione di ogni lotto di olio sfuso, mediante la compilazione del documento giustificativo (DDT o documento equivalente).
- Gli operatori devono riportare sul registro telematico i dati che garantiscano l'identificazione e la rintracciabilità.

7.2.1. Separazione e comunicazione delle lavorazioni

L'operatore inserito nel sistema dei controlli deve garantire, in caso di lavorazioni che coinvolgono più processi produttivi per la realizzazione di prodotti non rientranti nel campo di applicazione della DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa, la separazione spazio-temporale tra i diversi processi. In particolare, **nel caso in cui le produzioni vengano separate spazialmente**, gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati informandone CSQA; **nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano invece separate temporalmente**, la corretta annotazione cronologica delle operazioni nel registro telematico SIAN, assicura la distinzione delle lavorazioni destinate alla DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa da quelle generiche.

8. Analisi

8.1. Richiesta d'analisi

Una volta formato il lotto, l'operatore detentore del prodotto, trasmette a CSQA attraverso il SIAN la richiesta di analisi. CSQA ricevuta la richiesta, sulla base dei controlli espletati di tracciabilità e rispetto

del disciplinare, effettua il prelevamento di un campione per la verifica dei requisiti di conformità previsti **dal disciplinare di produzione**. In particolare, l'omogeneità del lotto, presupposto preliminare per la richiesta della verifica analitica, deve essere espressamente dichiarata dal soggetto interessato alla certificazione al momento della richiesta di campionamento del prodotto. L'operatore ha, altresì, l'obbligo di dichiarare espressamente che l'olio da sottoporre a prelievo ha le caratteristiche della categoria olio extra vergine di oliva. Il lotto di olio destinato alle analisi deve essere chiaramente identificato sul registro telematico come “olio atto a divenire Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa DOP” e CSQA ne verifica preventivamente anche l'effettiva provenienza da fornitori inseriti nel circuito della produzione tutelata. Nel caso in cui il lotto di olio di cui si chiede la certificazione non provenga da fornitori inseriti nel circuito del prodotto regolamentato, CSQA non procede al prelievo, comunicando la NC all'operatore e il relativo trattamento.

CSQA invia i campioni ai laboratori e ai panel riconosciuti al fine di effettuare sia l'analisi chimico-fisica che l'analisi organolettica. L'esito negativo di una delle due analisi (chimico-fisica e organolettica) può precludere l'obbligo di effettuare anche l'altra.

8.2. Prelievo dei campioni da parte del tecnico di CSQA

Il campionamento avviene da contenitori di stoccaggio e/o cisterne. Il campione finale consiste in 6 aliquote, di cui:

- una sarà lasciata all'operatore;
- due saranno inoltrate al laboratorio autorizzato dal MIPAAF: di queste, una sarà impiegata per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e una per l'esame organolettico;
- due saranno conservate da CSQA come controcampione per l'eventuale ripetizione degli esami chimico-fisico ed organolettico;
- una sarà conservata da CSQA, utilizzabile eventualmente dalle Autorità competenti.

Tutte le aliquote potranno essere smaltite una volta concluso il processo di certificazione, sia nell'ipotesi di esito positivo sia di esito negativo (in quest'ultimo caso dopo la conclusione dell'eventuale revisione di analisi o del ricorso se richiesti dall'operatore).

8.2.1. Casistiche per il campionamento

- 1 In caso di **lotto di olio contenuto in un unico serbatoio**, verrà prelevato un solo campione, corrispondente ad una sola prova;
- 2 In caso di **lotto di olio contenuto in più serbatoi separati e non comunicanti**, sarà cura dell'operatore richiedere che il campionamento avvenga in un uno dei seguenti modi:
 - a. con il prelievo di un campione per singolo contenitore;
 - b. saranno prelevati un numero di campioni pari alla radice quadrata del numero di serbatoi contenenti il prodotto, arrotondando il numero all'intero più prossimo, e comunque almeno in numero di due. Se gli esiti sono discordanti, dovrà essere prelevato ed esaminato un campione da ogni serbatoio facente parte del lotto;
 - c. in alternativa ai punti a) e b), il coacervo del campione deriva da prelevamenti di aliquote di prodotto da ogni serbatoio proporzionali al contenuto degli stessi serbatoi. In tal caso se il campione risulterà irregolare l'intero lotto dovrà essere considerata non conforme.

Nel caso in cui l'operatore optasse per la metodologia descritta al punto c), il lotto per l'imbottigliamento deve essere costituito dal coacervo del prodotto contenuto nei diversi serbatoi

ottenuto nelle stesse proporzioni che hanno determinato il campione globale: l'operatore dovrà, prima di procedere all'imbottigliamento, informare CSQA della data di tale operazione in modo tale da consentire la verifica della corretta preparazione del lotto di imbottigliamento.

8.3. Notifica conformità analisi

CSQA, ricevuti i rapporti di analisi dal laboratorio (chimico fisica) e dal panel test (organolettica), valuta la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e, appena venuto a conoscenza dell'esito, lo notifica al richiedente. Dalla valutazione di CSQA si possono verificare le seguenti situazioni:

Situazioni	Provvedimento
1) Analisi conformi ai requisiti disciplinati	<p>CSQA comunica la conformità ai requisiti mediante l'invio della notifica di conformità analisi in cui viene riportato il tipo di analisi, i requisiti previsti dal disciplinare, la data, il lotto, la quantità e il n° del rapporto di prova rilasciato dal laboratorio. Contestualmente, ai fini della tenuta del registro telematico degli oli da parte dell'operatore interessato, CSQA sblocca il/i recipiente/i interessati rendendo disponibile il passaggio da “olio atto a DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa” ad “olio DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa” del lotto campionato. L'operatore provvede ad aggiornare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le indicazioni riportate sul/i recipiente/i di stoccaggio interessato/i, riportando “olio DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa ...” in luogo di “olio atto a DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa ...” nonché il riferimento al relativo certificato - il registro telematico, entro 6 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione
2) Analisi non conformi ai requisiti disciplinati	<p>CSQA notifica l'esito negativo delle analisi, indicando il requisito e/o i requisiti non conformi ed il relativo trattamento. Ricevuta la notifica di non certificabilità, l'operatore “riclassifica” il lotto nel registro telematico entro 6 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, nonché modifica l'indicazione presente sul rispettivo serbatoio. Il lotto di olio non certificabile non può essere miscelato con altro olio atto a divenire DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa per una nuova richiesta di certificazione. Nel caso in cui venga richiesta la revisione di analisi, l'operatore non procede a “riclassificare” il lotto nel registro telematico ed il serbatoio dovrà ancora recare la dicitura “olio atto a divenire DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa...” accompagnata dall'indicazione “<i>in fase di revisione di analisi</i>”. Qualora queste ultime confermino la non certificabilità del lotto, la relativa “riclassificazione” nel registro telematico e l'adeguamento delle indicazioni riportate nel recipiente di stoccaggio interessato dovranno essere effettuati entro 6 gg dall'avvenuta conoscenza della non certificabilità del lotto stesso da parte dell'operatore.</p>

Al fine del rilascio del giudizio di idoneità definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova CSQA considera esclusivamente l'incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, è associata al dato relativo a ciascuna determinazione riportata sul medesimo rapporto di prova. Pertanto, il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio sarà conforme al disciplinare di

produzione se è compreso nell'intervallo dell'incertezza di misura, ovvero nell'ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Reg CEE 2568/91 l'incertezza di misura non viene considerata nei casi i cui il dato analitico presenti dei valori al di sopra dei limiti fissati dal regolamento medesimo per la categoria considerata. In tale situazione i risultati delle analisi sono direttamente confrontati con i valori massimi ivi previsti.

8.4. Limite temporale di validità del certificato di analisi dalla data di sua emissione

Di seguito si riportano i termini di validità in funzione delle diverse modalità di stoccaggio, indipendentemente dalla collocazione dei recipienti (interrati, a terra, ecc.) fatte salve particolari disposizioni previste dal disciplinare.

Termini di validità del certificato di analisi dell'olio		Condizioni di conservazione dell'olio
A	Nessuna scadenza successivamente all'analisi iniziale conforme	In recipienti di acciaio inossidabile o di altro materiale inerte non assorbente, sotto battente di azoto o argon a temperatura costantemente compresa tra 15 e 18°C
B	90 giorni Trascorso tale termine il lotto dovrà essere sottoposto a nuove analisi.	In recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con coperchio a tenuta ermetica e galleggiante pneumatico “sempre pieno” a temperatura inferiore a 18°C
		In recipienti di acciaio inossidabile o di materiali inerti non assorbenti, con il solo coperchio a tenuta ermetica ma completamente riempiti e, una volta aperti, il cui contenuto sia destinato all'immediato imbottigliamento per la commercializzazione, a temperatura inferiore a 18°C
C	45 giorni Trascorso tale termine il lotto dovrà essere sottoposto a nuove analisi.	In tutte le condizioni di conservazione diverse da quelle indicate ai punti A e B la durata del certificato di analisi rimane pertanto di 45 giorni

In caso di vendita o movimentazione di prodotto certificato (ad esclusione del travaso in altro contenitore nella stessa unità operativa), il termine residuo di validità del certificato dovrà essere calcolato sulla base delle seguenti indicazioni:

- se il certificato era valido per 45 giorni, la validità rimarrà invariata (termine di validità = 45 giorni – giorni trascorsi prima del trasferimento);
- se il certificato era valido per 90 giorni ed il trasferimento avviene prima del 45° giorno la validità diventa di 45 giorni (calcolati a partire dalla data di trasferimento);
- se il certificato era valido per 90 giorni ed il trasferimento avviene dopo 45 giorni, la validità sarà calcolata per il tempo residuo (termine di validità = 90 giorni-giorni trascorsi prima del trasferimento);
- se il certificato non aveva una scadenza, la validità diventa di 45 giorni calcolati a partire dalla data di trasferimento.

Il soggetto che acquista l'olio certificato dovrà in ogni caso acquisire copia dell'attestato di conformità del lotto di olio e l'informazione relativa al termine residuo di validità.

Ai fini della verifica dei termini di validità del certificato di analisi, tutti gli operatori che a qualsiasi

titolo detengono partite di olio già certificate effettuano almeno un monitoraggio giornaliero della temperatura di stoccaggio dell'olio certificato. Il monitoraggio della temperatura può essere effettuato sia sull'ambiente, sia sul prodotto stesso, in ragione della realtà aziendale.

In caso di qualsiasi variazione delle condizioni di stoccaggio (travasamento in altro contenitore con tipologia di conservazione diversa da quella relativa al certificato) che modifichi il limite temporale di validità del certificato di analisi, l'operatore ha l'obbligo di comunicazione a CSQA entro i 6 giorni previsti per l'aggiornamento del registro telematico SIAN.

8.5. Diritti dell'operatore in caso di analisi non conformi

8.5.1. Procedimento di revisione dell'esame organolettico

In caso di **esito non conforme** dell'esame organolettico, l'operatore può richiedere la revisione della prova entro 6 (sei) gg. dalla ricezione della comunicazione inviata da CSQA. La mancata presentazione di istanza di revisione equivale a rinuncia alla revisione delle analisi e, di conseguenza, il lotto è escluso dal circuito della DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa e l'operatore dovrà procedere alla riclassificazione del lotto in oggetto sul registro telematico entro i 6 gg. previsti dalla normativa e adeguare le indicazioni sui relativi serbatoi. In mancanza della riclassificazione sul portale SIAN, CSQA procederà ad effettuare la segnalazione al MiPAAF tramite l'emissione di una NC Grave.

CSQA invia ad un Comitato di Assaggio riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, diverso da quello che ha effettuato la prima analisi, una delle aliquote in suo possesso.

L'esito negativo dell'analisi organolettica di revisione è definitivo. In caso di esito negativo della prova l'operatore, entro 6 gg dall'avvenuta conoscenza dell'esito non conforme dell'esame, deve procedere alla riclassificazione del lotto non conforme sul registro telematico e adeguare le indicazioni sui relativi serbatoi. In mancanza della riclassificazione sul registro telematico SIAN, CSQA procederà ad emettere una NC Grave con successiva segnalazione al MiPAAF.

8.5.2. Procedimento di revisione dell'esame chimico-fisico

In caso di **esito non conforme** dell'analisi chimico-fisica, CSQA deve comunicare tempestivamente l'esito negativo delle analisi e contestualmente portare a conoscenza dell'operatore la possibilità di esperire il procedimento di revisione, assegnando il termine di 6 (sei) gg. dalla ricezione della comunicazione per la presentazione dell'istanza. La mancata presentazione di istanza di revisione equivale a rinuncia alla revisione delle analisi e, di conseguenza, il lotto è escluso dal circuito della DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa e l'operatore dovrà procedere alla riclassificazione del lotto in oggetto sul registro telematico entro i 6 gg. previsti dalla normativa e adeguare le indicazioni sui relativi serbatoi. In mancanza della riclassificazione sul portale SIAN, CSQA procederà ad effettuare la segnalazione al MiPAAF tramite l'emissione di una NC Grave. Le analisi chimico-fisiche di revisione sono eseguite presso un laboratorio autorizzato dal Ministero diverso da quello che ha effettuato la prima analisi. L'esito negativo dell'analisi chimico-fisica di revisione è definitivo. È obbligo di CSQA informare l'operatore circa il laboratorio scelto per la revisione di analisi, il quale, se richiesto dall'operatore, dovrà comunicare a CSQA e all'operatore la data di svolgimento della revisione cui potrà assistere un rappresentante aziendale, o un consulente tecnico di parte. Se la seconda prova dà esito conforme ed anche quella organolettica è risultata conforme, CSQA procederà al rilascio dell'attestazione di conformità o dell'autorizzazione al confezionamento. Le spese riguardanti le analisi di revisione sono a carico della parte soccombente.

9. Verifica conformità etichette

Ogni operatore titolare di etichetta deve assicurare la conformità ed attenersi alle prescrizioni riportate sul disciplinare di produzione. Sulle etichette deve, inoltre, essere indicata la seguente dicitura: “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (o acronimo MIPAAF)”.

Prima di impiegare/utilizzare le etichette, i produttori possono avvalersi dell’attività di assistenza tecnica prestata dal Consorzio di Tutela riconosciuto che, in funzione delle competenze e delle funzioni attribuite dalla legislazione, può effettuare una attività di valutazione o approvazione preventiva.

CSQA verifica a campione, durante ogni verifica ispettiva presso i confezionatori, la conformità delle etichette utilizzate per la commercializzazione ai fini della DOP, valutando:

- la corrispondenza di tutti i requisiti previsti dal disciplinare di produzione all’articolo relativo alla designazione e presentazione;
- il corretto uso del logo comunitario;
- le indicazioni rese obbligatorie dal MiPAAF.

10. Rilascio contrassegni numerati di garanzia

Per il prodotto olio extravergine di oliva Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa DOP preconfezionato e destinato al consumo, l’operatore ha l’obbligo di riportare sui recipienti utilizzati per il confezionamento una numerazione progressiva. Tale numerazione potrà essere riportata su di un apposito contrassegno o direttamente in etichetta.

Qualora la filiera si avvalga del contrassegno, sarà cura dell’operatore richiedere al Consorzio di Tutela, o in sua assenza da CSQA, i contrassegni numerati da apporre sulla confezione.

Il monitoraggio dello stato della numerazione progressiva apposta sulle confezioni è a cura di CSQA mediante la verifica della numerazione riportata sul registro telematico ed attraverso verifiche ispettive sulla base delle frequenze riportate al punto 4.4. Al fine di consentire al Consorzio di Tutela di effettuare l’attività di vigilanza nella fase di commercio, sarà cura di CSQA inoltrare le risultanze del monitoraggio sopra indicato al Consorzio di Tutela riconosciuto in tempistiche che saranno determinate da accordi fra le parti.

11. Comunicazione delle operazioni di confezionamento

L’operatore, per ogni lotto da destinare al confezionamento dopo aver ricevuto la notifica di conformità ai requisiti disciplinati, invia a CSQA apposita comunicazione contenente la data di fine delle operazioni di confezionamento. Tale comunicazione deve pervenire a CSQA entro 6 giorni dalla data citata.

12. Tempi di evasione delle pratiche

Debbono essere tali da non creare nocumeto agli operatori e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla richiesta, fatta salva la possibilità per CSQA di procedere, nel caso di controlli finalizzati all’ingresso di nuovi operatori, ad una programmazione che consenta comunque di concludere l’esame della domanda prima dell’inizio delle operazioni di raccolta, molitura e confezionamento.

13. Piano delle prove di conformità di CSQA

L’olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa DOP, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle caratteristiche

previste dal disciplinare di produzione, mentre *tutti gli altri parametri devono essere conformi alla normativa settoriale vigente*. I campioni sottoposti a prova sono prelevati presso le sedi/stabilimenti/depositi dell'operatore ed hanno l'obiettivo di verificare il rispetto dei requisiti disciplinati.

14. Gestione dei lotti non conformi ai requisiti disciplinati

Se in seguito alle prove di conformità effettuate da CSQA e all'attività di autocontrollo fossero evidenziate situazioni di non conformità rispetto ai **requisiti disciplinati**, il lotto risultante non conforme deve essere identificato ed escluso dal circuito tutelato. I soggetti interessati devono fornire evidenza della “riclassificazione” e della destinazione finale del prodotto mediante apposita registrazione sul registro telematico. Nel caso in cui sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato, CSQA è tenuto a segnalare il fatto all'Autorità competente (ICQRF), al Consorzio di tutela riconosciuto dal MIPAAF e a richiedere all'operatore di provvedere al richiamo del prodotto già commercializzato.

15. Ispezioni, prove analitiche ed esame documentale

Il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti necessari all'attività di controllo risulta inadempiente. CSQA comunica tale inadempienza al MIPAAF che potrà sanzionare la fattispecie ai sensi del D. Lgs. 19.11.2004, n. 297.

Ai fini dell'ispezione l'operatore consente a CSQA:

- l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
- la partecipazione alle diverse verifiche ispettive ad osservatori di CSQA e ai valutatori dell'Ente di accreditamento, previa apposita accettazione da parte dell'operatore medesimo, i quali valuteranno esclusivamente l'operato dell'Organismo di controllo.

L'operatore inoltre è tenuto a controfirmare i rapporti d'ispezione e di prelievo campioni, di cui riceve copia. Nel caso in cui l'operatore rifiuti di controfirmare i documenti di cui sopra, CSQA verbalizza le motivazioni della mancata sottoscrizione da parte dell'operatore e ne invia comunicazione all'ICQRF.

16. Non conformità

Le NC sono notificate all'operatore con il rapporto di non conformità che deve contenere la tipologia e la descrizione della non conformità, nonché il trattamento e i tempi per l'effettuazione delle azioni correttive, qualora siano possibili.

16.1. Tempi per la gestione delle NC

I tempi per la gestione delle NC da parte di CSQA (dalla rilevazione iniziale fino alla comunicazione all'interessato) debbono essere tali da poter minimizzare il rischio di immissione sul mercato di prodotto non conforme e comunque non superiori a 10 giorni lavorativi dalla rilevazione iniziale.

16.2. Reclami e ricorsi

Le procedure adottate da CSQA hanno l'obiettivo di assicurare la risoluzione costruttiva e tempestiva di eventuali controversie e contestazioni insorte e debbono essere rese comprensibili e chiare agli operatori inseriti nel sistema di controllo. In ogni caso CSQA è tenuto ad assicurare la possibilità di ricorrere avverso i propri provvedimenti.

Avverso l'operato di CSQA gli operatori possono presentare **reclami**, che devono essere gestiti da CSQA entro trenta giorni dalla data di ricezione, adottando la procedura prevista nella documentazione

di sistema.

Gli operatori possono presentare **ricorso** contro i provvedimenti emessi da CSQA, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. L'organo deliberante in merito ai ricorsi è tenuto ad esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso. Le spese relative alla gestione del ricorso sono a carico della parte soccombente.

Le decisioni dell'organo deliberante in merito ai ricorsi sono vincolanti per CSQA e per il ricorrente e sono impugnabili esclusivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria.

17. Riservatezza

In riferimento ai contenuti del Reg. UE 2016/679. e s.m. e i., CSQA si impegna a mantenere la riservatezza, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale, dei dati e delle informazioni aziendali derivanti dall'esecuzione dell'attività di certificazione e a garantire il segreto professionale dei suoi operatori. Tutti i componenti (membri dei Consigli, ispettori, responsabili, dipendenti), nonché tutto il personale che in qualsiasi modo può avere accesso agli uffici di CSQA sono tenuti alla riservatezza e si impegnano per iscritto a non divulgare informazioni a terzi estranei. Tutti gli archivi di CSQA (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati per le finalità strettamente necessarie al processo di controllo e certificazione. CSQA richiede il consenso scritto all'operatore per cedere a terzi le informazioni, fatta eccezione per quelle informazioni obbligatorie da trasmettere alle Autorità Competenti, all'Ente di accreditamento e al Consorzio di Tutela riconosciuto. CSQA, notifica agli operatori l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

18. Pubblicità e trasparenza

Nel sito internet di CSQA sono pubblicati tutti i documenti del sistema di certificazione destinati all'operatore e approvati dal MIPAAF.

Appendice A - Elenco modulistica

La modulistica successivamente elencata è stata predisposta ad uso dei produttori al fine di consentire agli stessi la produzione e la trasmissione a CSQA di una richiesta di accesso al sistema di controllo e certificazione per la DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa coerente con gli elementi necessari e/o applicabili.

Formati obbligatori

MOD001 - 1: DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa – Richiesta di adesione al sistema dei controlli - Olivicoltori

MOD001 - 2: DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa – Richiesta di adesione al sistema dei controlli - Operatori

Formati indicativi

ETO DPC018: DOP Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa - Elenco terreni olivetati

Modello indicativo predisposto per la registrazione dei riferimenti catastali delle particelle olivetate che l'operatore intende iscrivere alla DOP, le superfici catastali e olivetate, le varietà, il numero di piante, il tipo di conduzione.

MOD DSA: Dichiarazione di subentro in attività